Confcommercio Imprese per l'Italia

ASCOM DEL MANDAMENTO DI ODERZO - MOTTA DI LIVENZA

Associazione di imprese, professioni e lavoro autonomo

STATUTO

ROGITO DEL NOTAIO DALL'ARMI DI TREVISO REPERTORIO N. 176929 DEL 16 GIUGNO 2010

INDICE

STATUTO:

TITOLO I PRINCIPI GENERALI **PAG.**

TITOLO II ORGANIZZAZIONE **PAG.**

TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI: DISPOSIZIONI GENERALI **PAG.**

TITOLO IV GLI ORGANI **PAG.**

TITOLO V RISORSE DEL SISTEMA **PAG.**

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO **PAG.**

ALLEGATO 1:

CODICE ETICO CONFCOMMERCIO **PAG.**

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1
DENOMINAZIONE

1. ASCOM - Confcommercio - Imprese per l'Italia Associazione del Mandamento di Oderzo - Motta di Livenza è l'Associazione degli operatori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo del Mandamento di Oderzo - Motta di Livenza.
2. L'Associazione costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza delle imprese, delle attività professionali e dei lavori autonomi che operano nei territori di cui al successivo articolo 3 e che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti in genere.

ART. 2
APPARTENENZA AL SISTEMA CONFEDERALE

1. L'Associazione aderisce al sistema federale Unascom - Confcommercio Imprese per l'Italia Associazione Provinciale di Treviso e quindi al sistema confederale della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.
2. L'Associazione accetta e rispetta integralmente lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e i Deliberati degli organi sociali di Unascom e di Confcommercio Imprese per l'Italia.
3. L'Associazione usa, conformemente a quanto previsto nello Statuto di Unascom, la denominazione Confcommercio - Imprese per l'Italia ed il logo definito da Confcommercio Imprese per l'Italia.

ART. 3
AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. L'Associazione rappresenta in via esclusiva, conformemente a quanto previsto dallo Statuto Unascom, la Confcommercio Imprese per l'Italia nei seguenti territori: Comuni di Oderzo, Cessalto,

Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave.

ART. 4

SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale in Oderzo.
La sua durata è illimitata.

ART. 5

AUTONOMIA ASSOCIATIVA

1. L'Associazione è volontaria, senza fini di lucro, democratica, pluralista, libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici.

ART. 6

PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI

1. L'Associazione si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo.
In tal spirito informa, conformemente a quanto previsto dal sistema confederale, il proprio Statuto ai seguenti principi:
a. la libertà associativa, come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
b. il pluralismo delle forme d'impresa, quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
c. la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini di uno sviluppo equo, integrato e sostenibile;
d. l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità organizzata e non;
e. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che il sistema confederale propugna nel Paese;
f. lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
g. la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale per dare concretezza ai valori ispiratori dell'Associazione;
h. la solidarietà all'interno dell'Associazione e nei confronti degli associati, come carattere primario della sua natura associativa;
i. l'europeismo, quale principio fondamentale, nel-

l'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

ART. 7

SCOPI

1. L'Associazione, in conformità al sistema confederale di appartenenza, ha per scopi:

a.
la promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l'azione;

b.
la tutela e la rappresentanza delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi e dei settori economici che si riconoscono nel sistema, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia, che operano nel territorio di sua pertinenza.
La tutela e la rappresentanza degli associati si attua, anche attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali, nei rapporti con le istituzioni, amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico, sociale e sindacale.
Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e rappresentanza, l'Associazione è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati;

c.
la valorizzazione degli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia, che operano nel territorio di rappresentanza e che si riconoscono nel sistema; il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite l'impegno costante per la crescita del sistema associativo;

d.
l'organizzazione e l'erogazione di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese e agli imprenditori, ai lavoratori autonomi, anche usciti dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia, che aderiscono al sistema associativo ed operano nel territorio di rappresentanza, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e.
l'attivazione di servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza;

f.
la promozione, d'intesa con istituzioni politiche,

organizzazioni economiche, sociali, sindacali e culturali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati.

ART.8

FUNZIONI

1. L'Associazione svolge in particolare le seguenti funzioni:

a.
riunisce i singoli associati, con particolare riguardo alle categorie commerciali, turistiche, professionali e dei servizi in genere, per svilupparne e coordinarne l'attività sindacale;

b.
opera nella ricerca, nell'attivazione, nella sperimentazione e nella gestione di iniziative atte a concretizzare gli scopi prefissi nell'interesse degli associati;

c.
promuove ed attua iniziative dirette alla tutela e all'assistenza morale, sociale, economica e professionale degli associati, fornendo agli stessi i servizi, i mezzi e le informazioni necessarie per realizzare la partecipazione loro e delle categorie commerciali, professionali, autonome, turistiche e dei servizi in genere, alle attività di interesse collettivo;

d.
pone in essere tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza e la consulenza necessarie per soddisfare ogni esigenza degli associati;

e.
fornisce agli associati, direttamente con la propria struttura o a mezzo terzi, anche servizi di informazione, formazione professionale e di assistenza tecnica, di consulenza e di assistenza politico -sindacale e tecnico -legale in materia fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, di lavoro, previdenza ed assistenza, nonché in qualsiasi altra materia connessa all'attività svolta dagli associati;

f.
studia e propone la soluzione dei problemi economici e sociali collettivi degli associati, nonché favorisce la realizzazione di iniziative volte ad incrementare l'attività commerciale, professionale, turistica, dei servizi e d'impresa in genere nel territorio di rappresentanza;

g.

assiste gli associati in ogni settore connesso alla loro qualità di operatori economici;

h.
cura nell'interesse degli associati le relazioni con gli enti locali, regionali, nazionali ed internazionali nel rispetto degli ambiti di rappresentanza stabiliti dal sistema confederale;

i.
designa e nomina propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi, commissioni, congressi, convegni e riunioni nelle quali la rappresentanza sia richiesta, ammessa o prevista;

j.
rappresenta ed assiste gli associati nelle vertenze di lavoro e nella stipulazione dei contratti e accordi di lavoro individuali e collettivi, questi ultimi in conformità alle linee guida e alle procedure definite dal sistema confederale;

k.
espleta ogni altro compito che sia ad essa conferita dalle leggi, regolamenti e da disposizioni di Autorità Pubbliche, o dai deliberati degli Organi associativi che non siano in contrasto con il presente Statuto.

2. L'Associazione può promuovere, costituire, aderire, partecipare, anche in forma azionaria, ad enti, associazioni, fondazioni o società di qualunque forma giuridica allo scopo di perseguire i propri scopi e funzioni statutarie, e purché tali organismi abbiano scopi in armonia con quelli del presente Statuto e dello Statuto di Unascom - Imprese per l'Italia.

3. L'Associazione, allo scopo di perseguire i propri scopi e funzioni statutarie, può acquistare e vendere beni mobili, immobili e mobili registrati, contrarre mutui, concedere ipoteche, fideiussioni e garanzie in genere, nonché compiere ogni altra operazione commerciale, economica e finanziaria.

ART. 9

CODICE ETICO

1. L'Associazione accetta, rispetta e fa proprio il Codice Etico di Confcommercio-Imprese per l'Italia, facendolo parte integrante del presente Statuto.

2. Il Codice Etico ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema associativo che, aderendo all'Associazione, si impegna a rispettarlo.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

ART. 10

REQUISITI DI ADESIONE

1. Possono essere associati dell'Associazione:
a)
ogni impresa, imprenditore, professionista e lavoratore autonomo;
b)
ogni impresa, imprenditore, professionista e lavoratore autonomo che abbia presentato domanda di iscrizione al registro, albo o ruolo relativo al genere di attività e/o professione che intendano svolgere;
c)
ogni imprenditore, professionista, lavoratore autonomo anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia;
d)
gli enti e le organizzazioni le cui finalità siano in armonia con quelle dell'Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce condizioni e modalità di adesione.
2. I soci di cui alla lettera b) non hanno diritto di voto.

ART. 11
RAPPORTI ASSOCIATIVI

1. Per poter diventare associato bisogna presentare domanda di adesione diretta al Presidente dell'Associazione, impegnandosi ad accettare le clausole dello Statuto sociale, del codice etico, i deliberati degli organi associativi e la disciplina associativa.
2. Eccezion fatta per quanto previsto all'art. 10 lett. d), sulla domanda di adesione delibera il Presidente.
Qualora la domanda venga respinta, il richiedente può presentare ricorso al Comitato dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata a.r. del provvedimento.
3. La domanda di ammissione si intende in ogni caso accettata se, entro tre mesi dalla sua presentazione, il richiedente non riceva contraria comunicazione.

ART. 12
OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati sono tenuti a versare puntualmente i contributi associativi.
2. Gli associati devono osservare e rispettare le norme del presente Statuto, del Codice etico e tutte le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.
3. Le deliberazioni prese dagli organi sociali, in conformità al presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, anche se dissenzienti, i quali

sono pertanto tenuti ad osservarle e rispettarle.

ART. 13

DURATA RAPPORTO ASSOCIATIVO - RECESSO

1. L'adesione all'Associazione impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari per un triennio a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di adesione.
2. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio, salvo recesso da presentare al Presidente dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.
3. Il recesso non esonera l'associato dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi fino alla scadenza del triennio.

ART. 14

DECADENZA

1. La qualità di associato si perde:
a) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
b) per recesso da presentare a norma dell'art. 13;
c) per morte della persona fisica che esercita le attività di cui all'art. 10 in forma individuale;
d) per esclusione ai sensi del successivo art. 15.
2. In ogni caso la perdita della qualità di associato comporta la rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

ART. 15

ESCLUSIONE

1. L'esclusione dall'associazione è deliberata per gravi motivi.
Costituiscono sempre gravi motivi:
a.
indegnità motivata da condanna infamante con sentenza passata in giudicato;
b.
condotta contraria agli interessi del regolare svolgimento dell'attività associativa.
Integrano, a titolo non esaustivo, tale condotta: comportamenti che ledono l'unità di intenti e la coesione all'interno dell'Associazione; condotte denigratorie nei confronti dell'Associazione e/o dei suoi vertici; critiche all'operato dell'Associazione e/o dei suoi vertici al di fuori degli organi sociali; violazione dei principi e delle norme contenute nel presente Statuto;
c.
adesione ad organizzazioni, anche similari, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli svolti dall'Associazione;
d.

morosità, intendendosi per tale il mancato pagamento dei contributi associativi per oltre due anni; rimane in tal caso salvo il diritto dell'Associazione di recuperare giudizialmente quanto dovuto.
2. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all' associato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di espulsione, l' associato espulso può ricorrere al Collegio dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente entro i successivi trenta giorni.

ART. 16

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Il contributo associativo è costituito da:
a)
un importo annuo fisso uguale per tutti gli associati determinato dal Consiglio Direttivo in rapporto alle esigenze finanziarie dell'Associazione stessa.
Tale importo può anche essere differenziato, in base a criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, anche secondo la capacità economica dell'associato e a seconda che l'associato sia uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia;
b)
per gli associati datori di lavoro, da un contributo associativo integrativo di quello previsto al punto a) proporzionale alla retribuzione corrisposta al personale dipendente, nella percentuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può stabilire eventuali contributi straordinari per fronteggiare particolari situazioni nonché eventuali contributi integrativi straordinari per gli associati che facciano richiesta di prestazioni particolari.

TITOLO III

ORGANI ASSOCIATIVI: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 17

COMPOSIZIONE

1. I componenti degli organi associativi collegiali e monocratici possono essere imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, ovvero, con deleghe operative, collaboratori familiari degli stessi che prestino la loro collaborazione da almeno due anni, nonché legali rappresentanti di società ovvero, con deleghe operative, soci o associati in partecipazione alla stessa, che aderiscono all'Associazione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

2. Non possono ricoprire cariche sociali coloro che si siano resi responsabili di violazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di Deliberati degli Organi dell'Associazione.
3. E' ammessa la rieleggibilità dei componenti, salvo quanto disposto all'art. 22 per il Presidente.
4. Le cariche sociali ricoperte dagli associati sono a titolo gratuito.
I componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza sono coperti da assicurazione in itinere per infortunio causante morte o invalidità permanente.

ART. 18

INCOMPATIBILITA'

1. La carica di Presidente, Vice Presidente Vicario, membro del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica siano collegati ai partiti politici.

ART. 19

RISPETTO DEI REQUISITI

1. Il Consiglio Direttivo dovrà verificare che i candidati alla carica di consigliere abbiano i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 e deliberare, nel caso in cui ne venga ravvisata la mancanza, l'esclusione della candidatura dell'interessato.
2. Spetta altresì al Consiglio Direttivo verificare che i neoeletti componenti dell'Assemblea dei Quadri abbiano i requisiti previsti dall'articolo 17 e deliberare, nel caso in cui ne venga ravvisata la mancanza, l'invalidità della nomina ed il subentro dei primi dei non eletti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17.
3. La perdita dei requisiti previsti agli articoli precedenti in capo ai componenti degli organi associativi, collegiali o monocratici comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
La decadenza è dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
La delibera di decadenza è comunicata a mezzo lettera raccomandata al componente decaduto entro 10 giorni dalla sua adozione.
Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera, il componente decaduto può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.

La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 (quindici) giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'efficacia della delibera di decadenza.

ART. 20

DIRETTORE

1. Le disposizioni di cui all'art. 18 si applicano anche al Direttore.

ART. 21

DURATA

1. Tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale.
2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.

ART. 22

RIELEGGIBILITA' DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 23

ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Quadri;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Comitato di Presidenza;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri;
g) le Delegazioni comunali;
h) i Sindacati o Gruppi di categoria.

ART. 24

ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO

1. L'Assemblea dei Quadri è composta da:
a.
i fiduciari comunali, nominati in conformità a quanto previsto al successivo art 32;
b.
i delegati dei comuni, nominati in conformità a quanto previsto al successivo art. 32;
c.
i Presidenti e i Consiglieri dei Sindacati o Gruppi di Categoria di cui al successivo articolo 33.
2. L'Assemblea dei Quadri è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) Aprile mediante invito personale del Presidente.
3.
L'Assemblea dei Quadri è altresì convocata ogni-

qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, da almeno un quinto degli associati.
Il Presidente, in tali casi, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Quadri.
4.
In caso di inerzia da parte del Presidente alla convocazione dell'Assemblea dei Quadri provvede il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente.
5.
La convocazione dell'Assemblea dei Quadri è effettuata a mezzo lettera e/o fax e/o posta elettronica certificata, inviata a ciascun componente almeno 8 giorni prima della data della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata fino a 3 (tre) giorni prima della data della riunione senza formalità.
6.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della seconda convocazione.
7.
L'Assemblea dei Quadri ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti, in persona o per delega, la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in persona o per delega.
8.
Ad ogni componente spetta un voto.
Ogni componente può rappresentare non più di un altro componente mediante delega scritta.
9.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10.
L'Assemblea dei Quadri è presieduta dal Presidente il quale può delegare un altro componente dell'Assemblea stessa.
11.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da un dipendente dell'Associazione stessa.
Gli scrutatori sono nominati in numero di due dall'Assemblea dei Quadri fra i propri componenti.
12.

Il metodo di voto, è stabilito dal Presidente dell'Assemblea dei Quadri, salvo quanto prescritto al successivo comma per la nomina delle cariche sociali.
13.
La votazione delle cariche sociali ha luogo a scheda segreta.

ART. 25

ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea dei Quadri è ordinaria o straordinaria.
2. Spetta all'Assemblea dei Quadri ordinaria:
a) approvare il bilancio consuntivo ed bilancio preventivo;
b) approvare le relazione morale del Presidente e la relazione finanziaria;
c) eleggere 9 (nove) consiglieri scelti, tra i componenti dell'Assemblea dei Quadri, in una lista di associati candidati che abbiano depositato la loro candidatura presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Quadri;
d) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) nominare il Collegio dei Probiviri;
f) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
g) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.
3. Spetta all'Assemblea in sede straordinaria, convocata e tenuta con le modalità previste nei precedenti articoli, ma con la presenza di almeno due terzi dei componenti ed il voto favorevole dei quattro quinti dei votanti presenti:
a) modificare lo Statuto dell'Associazione;
b) deliberare di recedere da Unascom;
c) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
d) nominare i liquidatori.

ART. 26

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai consiglieri eletti dall'Assemblea dei Quadri ed è presieduto dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente Vicario.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il Direttore.
3. Al Consiglio Direttivo spetta:
a) nominare tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione;
b) nominare tra i suoi componenti due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
c) nominare il Direttore dell'Associazione su pro-

posta del Presidente;
d) cooptare fino a 2 (due) consiglieri scelti tra gli associati dell'Associazione, anche in deroga a quanto previsto all'art. 17 comma 1, qualora particolari ragioni di opportunità, anche legate ad una singola fattispecie, lo impongano, o qualora, nel corso del mandato, risulti per qualsiasi ragione vacante una o più cariche di consigliere. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla scadenza di mandato del Consiglio Direttivo e hanno gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri eletti;
e) predisporre ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Quadri;
f) deliberare sui criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, ed il riparto degli stessi;
g) approvare le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Quadri;
h) deliberare su ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia dal presente Statuto espressamente riservata ad altri organi statutari;
i) deliberare, nel rispetto del presente Statuto, su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
j) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.
4. Il Consiglio Direttivo può dotarsi di un proprio regolamento interno.
5. Il Consiglio Direttivo può delegare le funzioni previste al comma 3 sub e), h) e i) del presente articolo al Direttore.

ART. 27
CONSIGLIO DIRETTIVO - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente o quando ne faccia richiesta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un terzo dei suoi componenti.
In tal senso il Presidente provvede alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata senza formalità a ciascun componente.
4. Non sono ammesse deleghe.
5. La convocazione della prima riunione del Consi-

glio Direttivo successiva all'Assemblea dei Quadri elettiva, è indetta dal Presidente uscente o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Vice Presidente Vicario uscente, entro trenta giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei votanti presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
7. Il metodo di voto è stabilito dal Presidente.

ART. 28

COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai 2 (due) Vice Presidenti eletti dal Consiglio Direttivo.
2. La convocazione del Comitato di Presidenza è effettuata senza formalità dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente.
3. Spetta al Comitato di Presidenza:
a) eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
b) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo;
c) provvedere alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti ed organismi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
d) deliberare in ordine alla necessità di agire e resistere in giudizio; deliberare, altresì, la proposizione di querele nell'interesse dell'Associazione, le remissioni di querela e disporre la costituzione di parte civile dell'Associazione nei procedimenti penali in cui la stessa sia parte offesa;
e) conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del titolare di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
f) deliberare, in conformità al presente Statuto, su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
g) esercitare le altre funzioni previste dal presente Statuto.
4. Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza dei suoi componenti.
5. Il metodo di voto è stabilito dal Presidente.

ART. 29

PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

2. Il Presidente:
a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente Vicario, al Vice Presidente e al Direttore;
b) convoca a suo giudizio tutti gli organi dell'Associazione;
c) invita, quanto ne ravvisi l'opportunità, a partecipare alle riunioni degli organi sociali anche soggetti ad essi estranei;
d) previa delibera del Comitato di Presidenza di cui al precedente articolo 28, ha la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti, propone querele nell'interesse dell'Associazione, accetta remissioni di querela e dispone la costituzione di parte civile dell'Associazione nei procedimenti penali in cui l'Associazione sia parte offesa; nei casi di urgenza il Presidente può esercitare le funzioni di cui all'art. 28 lett. d), autonomamente, riferendo alla prima riunione utile al Comitato di Presidenza;
e) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a favore dell'Associazione, salva successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
f) esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto.
3. In caso impedimento o di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario assume le funzioni quale Presidente interinale.
In caso di vacanza anche della carica di Vice Presidente Vicario, entro sessanta giorni dall'evento che ha determinato la vacanza, il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per la nuova nomina del Presidente e del Vice Presidente Vicario.

ART. 30
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Quadri in numero di tre membri, anche fra persone non associate.
2. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Probiviri dell'Associazione.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nella sua prima riunione, fra i suoi componenti il Presidente del Collegio.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori dei Conti.

4. Compito del Collegio è il controllo della cassa, della contabilità e dei bilanci, nonché la redazione della relazione finanziaria annuale da presentare all'Assemblea dei Quadri.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti decide a maggioranza dei suoi componenti.
Il metodo di voto, è stabilito dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 31

COMITATO DEI PROBIVIRI

1. Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Quadri fra i non associati.
2. I Probiviri nominano tra loro il Presidente del Comitato.
Il Presidente del Comitato è eletto fra un libero professionista iscritto all'Albo degli Avvocati.
3. La carica di componente del Comitato dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.
4. Il Comitato dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza ed autonomia.
5. Il Comitato dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
a) conciliativa, deliberando con decisione inappellabile e vincolante sulle controversie tra soci circa l'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione all'Associazione e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo;
b) consultiva: esprimendo pareri per gli Organi sociali e per i soci sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o deliberati di Organi dell'Associazione, a richiesta di un Organo dell'Associazione.
6. Il Comitato dei Probiviri esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.
7. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, il Comitato dei Probiviri emette la propria decisione e/o il parere richiesto entro trenta giorni.
8. Il Comitato dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.
Il metodo di voto è stabilito dal Presidente del Comitato dei Probiviri.

ART. 32

DELEGAZIONI COMUNALI

1. Per la trattazione di problemi di carattere locale e per i rapporti con l'autorità comunale, anche in relazione alla normativa sugli statuti comu-

nali, in ogni Comune del territorio di competenza dell'Associazione è istituita una Delegazione comunale, alla quale fanno riferimento tutti gli associati aventi sede nel Comune.
2. Organo della Delegazione Comunale è l'Assemblea degli associati del Comune, formata dagli associati aventi sede commerciale nel Comune, la quale elegge a maggioranza il Fiduciario Comunale.
3. I Comuni con meno di 5 (cinque) associati verranno aggregati, ai fini della nomina del Fiduciario Comunale, con il comune geograficamente più vicino e con il minor numero di associati.
4. Nei Comuni con almeno 20 (venti) associati l'Assemblea comunale elegge inoltre un numero di delegati all'Assemblea dei Quadri in ragione di uno ogni 20 (venti) associati o frazione di 20 (venti) superiore a 15 (quindici).
5. Alle riunioni dell'Assemblea degli associati del comune potranno partecipare altresì i membri del Consiglio Direttivo, nonché il Direttore dell'Associazione.
6. I verbali dell'Assemblea degli associati del comune viene depositato presso la sede dell'Associazione.
7. Le delibere dell'Assemblea comunale per essere valide e vincolanti per l'Associazione e gli associati, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

ART. 33
SINDACATI E GRUPPI DI CATEGORIA

1. In seno all'Associazione potranno costituirsi tra gli associati rappresentanze territoriali di Sindacati o Gruppi di Categoria, quali il Gruppo Giovani Imprenditori o Gruppo Terziario Donna, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Unascom, purché il numero di aderenti non sia inferiore a 5 (cinque).
2. Organo dei Sindacati o Gruppo di Categoria è l'Assemblea formata dagli associati appartenenti all'organismo aventi sede commerciale nel territorio di competenza dell'Associazione, la quale elegge, fra i suoi componenti, a maggioranza il proprio Presidente.
3. Il Presidente di ogni Sindacato o del Gruppo di Categoria fa parte del direttivo dell'Organismo di Categoria o Gruppo a livello provinciale.
4. I verbali dell'Assemblea dei Sindacati o Gruppo di Categoria viene depositato presso la sede dell'Associazione.
5. Le delibere dell'Assemblea del Sindacato o Gruppo di Categoria per essere valide e vincolanti per

l'Associazione e gli associati, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

ART. 34

DIRETTORE

1. Il Direttore dell'Associazione, è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
2. Il Direttore:
a. rappresenta la continuità amministrativa e sindacale dell'Associazione;
b. coadiuva il Presidente in ogni atto, rispondendo e dipendendo da lui esclusivamente e direttamente;
c. coadiuva ed assiste gli organi associativi nell'espletamento dei loro compiti, svolgendo anche le funzioni di segretario verbalizzante;
d. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi associativi;
e. è capo del personale, organizza, disciplina e sovraintende gli uffici dell'Associazione, assicurando il loro buon funzionamento;
f. assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico ed economico del personale, di assunzione o di licenziamento dello stesso;
g. provvede alla contabilizzazione dei fondi dell'Associazione effettuando pagamenti e riscossioni;
h. svolge, salvo delega ad appositi dipendenti dell'Associazione, le funzioni di cassiere;
i. ha la firma della corrispondenza degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici e degli atti che gli vengono delegati dal Presidente;
j. esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dagli organi sociali.

TITOLO V

RISORSE DEL SISTEMA

ART. 35

PATRIMONIO, PROVENTI E SPESE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a. dai beni immobili, mobili, titoli di credito e valori che per acquisti, lasciti, donazioni o qualsiasi altra causa vengano in possesso dell'Associazione;
b. dalle somme accantonate per qualsiasi scopo sino a che non siano erogate.
2. Le entrate sono costituite:
a. dai contributi riscossi dagli associati;
b. dalle somme incassate a rimborso spese per assistenza ai soci, per liberalità o per qualsiasi altro titolo;
c. dagli interessi attivi e dalla rendite patrimoniali.
3. Le spese sono costituite:

a. da spese generali, ivi comprese quelle per il personale;
b. da spese per l'organizzazione sindacale;
c. da spese per l'assistenza materiale e morale.

ART. 36

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio il 1° primo Gennaio e si chiude il 31 trentuno Dicembre di ciascun anno.

ART. 37

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO D'ESERCIZIO

1. Il bilancio consuntivo chiuso al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il bilancio preventivo per l'anno successivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono discussi e approvati dall'Assemblea dei Quadri.
2. I bilanci consuntivo e preventivo, la relazione morale e la relazione finanziaria rimangono a disposizione dei soci, presso la sede sociale, nei cinque giorni precedenti la data fissata per la convocazione dell'Assemblea dei Quadri.

ART. 38

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Quadri nominerà uno o tre liquidatori determinandone i poteri e le modalità di azione e detterà le norme circa la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, tenendo conto che parte di tale patrimonio potrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, benefici ed assistenziali.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

ART. 39

ADEGUAMENTO ALLO STATUTO DI UNASCOM

1. L'Associazione riconosce che la denominazione Confcommercio - Imprese per l'Italia ed il relativo logo sono di proprietà di Confcommercio - Imprese per l'Italia e la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni aderenti al sistema confederale ed è condizionata alla permanenza del vincolo associativo ed all'appartenenza dell'Associazione al sistema stesso attraverso l'adesione ad Unascom.
2. L'Associazione si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 40 dello Statuto di Unascom.

Accetta altresì la clausola compromissoria di cui all'art. 41 dello Statuto di Unascom e si impegna ad accettare le decisione del Collegio arbitrale di cui all'articolo medesimo.

3. L'Associazione accetta le norme in materia di iniziative di sostegno, nomina di un Delegato, Commissariamento, recesso ed esclusione di cui agli art. 21, 22, 23, 24 e 25 dello Statuto di Unascom.

ART. 40

NORME TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore dalla data della delibera assembleare di approvazione dello stesso, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. L'Assemblea dei Quadri per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo dovrà aver luogo entro il 30 (trenta) settembre 2010 (duemiladieci).
3. Ai fini della composizione dell'Assemblea dei Quadri così indetta, rimangono efficaci le elezioni dei fiduciari, dei delegati e dei rappresentanti dei Sindacati o Gruppi di Categoria già effettuate alla data di entrata in vigore del presente Statuto, salva la verifica in capo agli eletti, secondo le norme del presente Statuto, dei requisiti di composizione di cui all'articolo 17.
Oderzo, 16 giugno 2010.

Atto registrato a Treviso il 24 giugno 2010 al n. 1218

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CODICE ETICO

CODICE ETICO

Premesse

I. La "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" o anche "Confederazione", concorre a promuovere il processo di sviluppo dell'economia italiana e di crescita civile del Paese.

II. Tutte le componenti del sistema confederale, ossia:

- i diversi livelli del sistema;
- i dirigenti associativi;
- i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori;
- le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo;
- i rappresentanti del sistema presso enti ed organismi esterni;

sono coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo e sono chiamate a tenere comportamenti eticamente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e gli scopi della Confederazione elencati nello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.

III. A tal fine, tutti i livelli del sistema confederale, ossia:

- "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali;
- "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali di cui all'art. 13, comma 3, dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

nonché gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, sono tenuti ad adoperarsi affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate compiutamente, tanto al proprio interno, quanto presso gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo.

IV. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali sono altresì tenute ad adoperarsi affinché i rispettivi Statuti siano adeguati nei termini di cui allo Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia e mantenuti conformi, nello spirito e nella lettera, a quanto disposto nel medesimo Statuto .

V. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.

Art.1.
Doveri generali

Tutte le componenti del sistema confederale sono tenute:

a) ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale, deontologica e professionale;
b) ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Confederazione e sui suoi obiettivi di crescita e di sviluppo nell'interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e della collettività;
c) a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle donne e dei giovani imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi alla vita associativa;
d) ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e dei doveri ad esso connessi.

Art. 2
Doveri dei livelli del sistema confederale

1. Nei rapporti fra loro, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, si impegnano a tenere comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare, ispirati ai seguenti principi:

- lealtà;
- reciproco rispetto;
- trasparenza, in particolare nelle diffusione e scambio delle informazioni;
- correttezza, in particolare nella gestione delle candidature sotto il profilo dell'elettorato sia attivo che passivo;
- onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.

2. Nei rapporti con le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti:

- a fornire una guida morale, volta ad indirizzarli verso comportamenti eticamente corretti, sia nei confronti dei consumatori che nei rapporti reciproci;
- a tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione degli stessi, quali soggetti che contribuiscono al miglioramento del sistema-Paese;
- a promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai soggetti di cui sopra.

3. Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti, Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti al rispetto dei fondamentali principi di correttezza, trasparenza, imparzialità ed indipendenza.

Art. 3
Principi di governance *del sistema confederale*

1. Ad ogni livello del sistema confederale, la *governance* si attua mediante un equilibrio puntuale e rispettoso dei poteri e delle funzioni che gli Statuti assegnano a ciascun Organo e ruolo.

2. Per l'importanza dei poteri e delle funzioni loro assegnate, al Presidente e al Direttore o Segretario Generale di ogni livello del sistema confederale si richiede non solo di rispettare la legge, le norme statutarie e regolamentari ed il Codice Etico in generale, ma anche di assolvere agli specifici doveri elencati ai successivi artt. 5 e 6, al fine dello sviluppo armonico dell'intero sistema.

Art. 4
Doveri dei dirigenti associativi

1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della Confederazione e la piena

integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative, a qualunque livello del sistema confederale, non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere procedimenti penali in corso per tali reati, né procedure concorsuali. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

2. Ad ogni livello del sistema confederale, coloro che risultano eletti o nominati componenti degli Organi associativi si impegnano:

- ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione di appartenenza, la Confederazione e la società, senza avvalersene per acquisire vantaggi personali;
- a permettere che siano resi pubblici gli eventuali corrispettivi economici derivanti da gettoni di presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l'incarico ricevuto ;
- ad agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità, responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e degli interessi;
- a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli interessi più ampi degli associati, della Associazione di appartenenza e della Confederazione;
- ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della Confederazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di intenti e della coesione all'interno della Associazione di appartenenza, della Confederazione e verso l'esterno;
- a fornire al legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione interessata informazioni corrette e puntuali ;
- a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;
- a proporre all'Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;
- a comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione che li possa porre in conflitto di interessi con l'Associazione di appartenenza o con la Confederazione;
- a segnalare all'Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare danno o pregiudizio alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione ed a qualunque altro livello del sistema confederale;
- a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno, anche soltanto di immagine, alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione e agli associati;
- a non partecipare, nell'esercizio della propria attività professionale, a procedure di gara, appalti o lavori in genere commissionati dalla Associazione di appartenenza, dalla Confederazione e da qualunque altro livello del sistema confederale, se non in assenza di fini di lucro;
- a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o con interessi confliggenti con quelli della Confederazione.

Art. 5
Doveri del Presidente

1. Il Presidente, ad ogni livello del sistema confederale, ha la rappresentanza politico-istituzionale dell'Associazione e quindi svolge le fondamentali funzioni di guida, orientamento strategico, impulso e vigilanza sul buon andamento dell'Associazione stessa.

2. Pertanto, il Presidente:

- opera con equilibrio e garantisce il democratico confronto delle opinioni;
- ha rispetto degli altri, agisce con senso di equità e coerenza;
- contribuisce a valorizzare l'Associazione e l'intero sistema, anche attraverso la responsabilizzazione dei singoli e del gruppo;

- promuove la cultura del valore e crea un clima di appartenenza e partecipazione al sistema;
- si propone agli associati come esempio, consapevole che i propri comportamenti rappresentano modello di riferimento per gli altri;
- sviluppa un dialogo continuo e costruttivo con il Direttore, favorendo un processo di reciprocità per la determinazione delle linee orientative e la loro applicazione coerente;
- promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il vero patrimonio per lo sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema;
- garantisce che l'autorità sia gestita per produrre valore nell'Associazione, nell'intero sistema e nelle persone;
- garantisce trasparenza e completezza dell'informazione;
- sostiene un forte legame tra individui ed organizzazione, basato su lealtà e fiducia, facendosi carico dello sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema attraverso un forte investimento personale cognitivo, emotivo, relazionale.

Art. 6

Doveri del Direttore o Segretario Generale

1. Il Direttore o Segretario Generale traduce concretamente gli orientamenti strategici definiti dal Presidente e dagli altri Organi collaborando con essi, assicura la qualità del servizio e delle relazioni, tutela l'immagine della struttura e garantisce la soddisfazione dei diversi interlocutori.

2. Pertanto, il Direttore o Segretario Generale:

- tramite il dialogo con il Presidente e gli altri Organi contribuisce in maniera determinante alla applicazione delle strategie confederali;
- sviluppa scelte di continuo miglioramento delle soluzioni organizzative, di anticipazione della domanda degli associati e di interpretazione dei bisogni e delle opportunità;
- favorisce la velocizzazione della risposta e la realizzazione di soluzioni efficaci e innovative, così come la diffusione del *know-how* e la valorizzazione e lo sviluppo competitivo delle risorse;
- considera fondamentale la centralità dell'associato e lo sviluppo del suo benessere;
- ha come valori personali, oltre allo spirito di servizio, la fedeltà e la riservatezza.

Art. 7

Doveri dei dirigenti di struttura, dei dipendenti e dei collaboratori

1. A tutti i livelli del sistema confederale, nonché presso gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli e gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo, i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori, quale che sia il loro inquadramento e la natura del rapporto lavorativo, sono tenuti:

- a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere organizzativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;
- ad applicare integralmente e puntualmente il "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettando le procedure in esso codificate;
- ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto dei deliberati degli Organi associativi o societari e nell'interesse della Confederazione e degli associati;
- a concordare con la struttura di appartenenza eventuali incarichi o rapporti di collaborazione con organizzazioni ed enti esterni al sistema confederale;
- a mantenere comportamenti che non arrechino alla Confederazione pregiudizio o danno, anche soltanto di immagine, nel rispetto di tutti i doveri previsti, sul piano legislativo e contrattuale, inerenti il rapporto di lavoro.

Art. 8

Doveri delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi titolari del rapporto associativo

1. Le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo, si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professionale ed associativo, ai fini della salvaguardia dell'interesse generale della Confederazione.

2. Come imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:

- ad applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti;
- a salvaguardare scrupolosamente la sicurezza sul posto di lavoro ed a tutelare la salute ed il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori;
- ad agire con correttezza e buona fede all'interno dei mercati e nei confronti di concorrenti e fornitori;
- a garantire i diritti dei consumatori e ad agire nei loro confronti con la massima trasparenza e correttezza;
- a tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico ecologicamente sostenibile;
- ad agire con integrità morale e deontologica nei confronti dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.

3. Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:

- a partecipare attivamente alla vita associativa nel rispetto di tutti i fondamentali principi dell'associazionismo libero e democratico;
- a contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi condizionare da pressioni provenienti dall'interno o dall'esterno della Confederazione, con l'obiettivo prioritario della tutela più ampia e generale della Confederazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le opinioni differenti o dissenzienti;
- a rispettare sempre e comunque gli orientamenti e le decisioni della Confederazione assunte attraverso deliberati degli Organi dirigenti dei diversi livelli del sistema**,** nel rispetto delle norme statutarie;
- a non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della Confederazione, e comunque a dare preventiva comunicazione alla propria Associazione di appartenenza della eventuale adesione ad altre associazioni;
- ad informare la propria Associazione di appartenenza di ogni eventuale modificazione che riguardi il rapporto con la Confederazione o con altri associati;
- a promuovere l'immagine della Confederazione tramite il proprio comportamento, nonché a tutelarla in ogni sede.

Art. 9

Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni

1. I rappresentanti della Confederazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di rappresentatività e competenza, su deliberazione degli Organi competenti.

2. I rappresentanti della Confederazione sono tenuti:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o società in cui vengono designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dalla Confederazione;

- ad informare in maniera costante la Confederazione od i livelli competenti del sistema sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti vantaggi personali;
- a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli Organi dirigenti della Confederazione che hanno deliberato la designazione;
- ad informare la Confederazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.

3. Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.

4. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali si impegnano a dare comunicazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia", periodicamente e qualora ne sia fatta richiesta, dei loro rappresentanti in enti, istituzioni o società.

Art. 10
*Il "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*"*

1. I principi contenuti nel presente Codice Etico sono tra quelli alla base del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" adotta e che gli altri livelli del sistema confederale, gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, nonché gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo possono adottare, al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, da parte dei propri dirigenti e dipendenti.

2. Il "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*", una volta adottato è trasmesso al Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" .

Art. 11
Organi di vigilanza

1. A livello nazionale, sull'applicazione del Codice Etico e del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" adottato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" vigila il Collegio dei Probiviri costituito presso la stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia" .

2. Agli altri livelli del sistema confederale, sull'applicazione del Codice Etico e del "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" eventualmente adottato dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali e dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali vigila il Collegio dei Probiviri, o l'Organo ad esso corrispondente, costituito presso ciascun livello.